

Giuseppe ATTARDO PARRINELLO
Ragioniere Commercialista

Luigi ATTARDO PARRINELLO
Dottore Commercialista

Giovanni BEGHETTO
Dottore Commercialista

Franco BENVEGNU'
Dottore Commercialista

Of Counsel
Francesca MARZARO
Avvocato



Marcello Maria DE VITO
Avvocato - Dottore Commercialista

Stefano OMETTO
Consulente del lavoro

Roberta PIOTTO
Consulente aziendale

Of Counsel
Valeria ATTILI
Avvocato

Vicenza, 04/12/2025

Preg.mo Signore
Prof. Dott. Paolo BASTIA
Amministratore Giudiziario
SIPARIO MOVIES S.p.a.
Via Salaria 122
ROMA

Oggetto: Relazione afferente alle motivazioni opposte dal DIRETTORE GENERALE del MINISTERO DELLA CULTURA in relazione al rigetto dell'istanza di revoca in autotutela, formulata dalla SIPARIO MOVIES Spa, del provvedimento di revoca del Credito d'imposta Audiovisivo concesso alla SIPARIO MOVIES Spa.

Chiarissimo Professore,

in riscontro alla Sua richiesta formulata per le vie brevi in data di ieri, con la presente esprimo, sinteticamente, la mia opinione in relazione agli esiti dell'incontro tenutosi in data 02-12-2025 presso il MINISTERO DELLA CULTURA con il DIRETTORE GENERALE dott. GIORGIO CARLO BRUGNONI.

Rammento a me stesso che l'incontro, al quale ero presente, era stato promosso da Sipario Movies Spa per sollecitare una rivisitazione del provvedimento di rigetto adottato dal MINISTERO DELLA CULTURA dell'istanza di revoca in autotutela del provvedimento con cui il medesimo MINISTERO aveva revocato tutti i cd. *Credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva ("TAX CREDIT")* in origine concesso alla SIPARIO MOVIES.

Nel corso dell'incontro è emerso, *inter alia*, che a giudizio del dirigente, presente alla riunione, dott. FRANCESCO FIORILLO, la posizione del MINISTERO è fondata sulla base del seguente iter logico-giuridico.

La normativa regolamentare relativa al *TAX CREDIT* impone che le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/1986.

Il riferimento è evidentemente all'art.6, comma 1, lett.b) del Decreto interministeriale del 15/03/2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che recita:

*«1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
(omissis)*

*b) le spese di produzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).».*

Giuseppe ATTARDO PARRINELLO
Ragioniere Commercialista

Luigi ATTARDO PARRINELLO
Dottore Commercialista

Giovanni BEGHETTO
Dottore Commercialista

Franco BENVEGNU'
Dottore Commercialista

Of Counsel
Francesca MARZARO
Avvocato



Marcello Maria DE VITO
Avvocato - Dottore Commercialista

Stefano OMETTO
Consulente del lavoro

Roberta PIOTTO
Consulente aziendale

Of Counsel
Valeria ATTILI
Avvocato

Il menzionato dirigente ha osservato che, allo stato, non è ancora stata definita la contestazione formulata dall'A.d.E. DIREZIONE PROVINCIALE I di ROMA ("A.D.E.") di indeducibilità di costi sostenuti da SIPARIO proprio per violazione dell'art.109 D.P.R. 917/1986, costi che sono stati dichiarati da SIPARIO eleggibili ai fini del *TAX CREDIT*.

In proposito, il DIRETTORE GENERALE ha osservato che eccederebbe dalle competenze del MINISTERO DELLA CULTURA sindacare l'operato dell'Ente normativamente preposto al controllo del rispetto della legge tributaria. Pertanto, un eventuale provvedimento che si ponesse in contrasto nel merito o solo fosse solo adottato prima della definizione della contestazione citata, sarebbe adottato in palese violazione di legge.

Al fine di esprimere l'opinione dello scrivente in proposito, non appare superfluo sintetizzare la contestazione formulata dall'A.d.E.

La SIPARIO ha condotto significativi investimenti in attività di R&S che avevano lo scopo di realizzare un prodotto innovativo per l'industria cinematografica: una diversa e più efficiente Pipeline. Vediamo di spiegare cos'è una *Pipeline*.

La Pipeline è lo strumento di produzione principe di un'opera cinematografica e può definirsi come l'insieme delle fasi, dei flussi di lavoro e delle persone che trasformano un'idea in un'opera filmica finita, sia che essa sia girata con attori reali (live-action), sia che essa sia ottenuta mediante animazione computerizzata (animation).

Come risulta dall'atto notificato dall'UFFICIO, la società ha sottoscritto un primo contratto con il fornitore AL MASHAEL MOVIES, residente in BAHRAIN, avente a oggetto la realizzazione della parte progettuale della *Pipeline* e, per tale prestazione viene stabilito un corrispettivo su base trimestrale, a partire dalla stipula del contratto avvenuta nel 2018 e fino all'anno 2020.

La **deducibilità** dei costi della parte progettuale della *Pipeline* è stata contestata dall'UFFICIO per una presunta violazione dell'art.109 D.P.R. 917/1986. La motivazione *ex adverso* addotta risiederebbe sul fatto che il fornitore AL MASHAEL appare caratterizzato da una scarsità di informazioni in merito alla sua struttura ed alla sua funzione.

Le fatture emesse da AL MASHAEL – indicate alla presente *sub da 1 a 6* – delle quali l'UFFICIO contesta la deducibilità sono le seguenti:

Anno	Ft.	Importo (€)	Capitalizzazione
2018	68	1.160.217	spese di R&S
2018	74	10.445.376	spese di R&S
2019	78	791.991	spese di R&S
2019	79	2.692.768	spese di R&S

Giuseppe ATTARDO PARRINELLO
Ragioniere Commercialista

Luigi ATTARDO PARRINELLO
Dottore Commercialista

Giovanni BEGHETTO
Dottore Commercialista

Franco BENVEGNU'
Dottore Commercialista

Of Counsel
Francesca MARZARO
Avvocato



Marcello Maria DE VITO
Avvocato - Dottore Commercialista

Stefano OMETTO
Consulente del lavoro

Roberta PIOTTO
Consulente aziendale

Of Counsel
Valeria ATTILI
Avvocato

2019	84	5.461.699	spese di R&S
2019	85	1.686.701,12	spese di R&S

22.238.752

La SIPARIO ha altresì sottoscritto un secondo contratto con il fornitore AL MASHAEL avente a oggetto la realizzazione di un progetto di sviluppo di opere filmiche a contenuti animati di breve durata nell'ambito della produzione di una *web series*, intitolata ARCTIC JUSTICE ("AJ WS") e costituita da 90 episodi della durata di 5 minuti ciascuno; per tale prestazione il corrispettivo è stato pattuito in USD 886.000 per ciascun episodio e quindi per un totale di USD 168.340.000.

La deducibilità di costi di opere filmiche a contenuti animati non è stata contestata dall'Amministrazione finanziaria.

Premesso quanto sopra, è necessario verificare il rilievo quantitativo dell'eccezione opposta dal MINISTERO DELLA CULTURA a mente della quale la contestazione di indeducibilità formulata per violazione dell'art.109 citato costituirebbe causa ostativa al riconoscimento del *TAX CREDIT* in parola.

A tal fine, appare necessario verificare quali importi contestati sono stati inclusi da SIPARIO nelle rendicontazioni offerti al MINISTERO DELLA CULTURA in sede di richiesta del *TAX CREDIT* relativi alle diverse opere prodotte. Dall'esame di cui si dà contezza mediante la produzione dei prospetti di rendicontazione menzionati, già verificati dallo stesso Ministero, è emerso che solo **due** fatture delle **sei** in origine contestate dall'A.d.E., sono confluite nelle menzionate rendicontazioni e segnatamente:

Anno	Ft.	Importo (€)	Capitalizzazione	Note
2018	68	1.160.217	spese di R&S	Non considerato costo eleggibile ai fini del Tax Credit
2018	74	10.445.376	spese di R&S	Non considerato come costo eleggibile nel Tax Credit
2019	78	791.991	spese di R&S	Considerato come costo eleggibile nel Tax Credit
2019	79	2.692.768	spese di R&S	Non considerato come costo eleggibile nel Tax Credit
2019	84	5.461.699	spese di R&S	Non considerato come costo eleggibile nel Tax Credit
2019	85	1.686.701	spese di R&S	Considerato come costo eleggibile nel Tax Credit

22.238.752

Tale affermazione è facilmente verificabile dai prospetti di calcolo offerti al MINISTERO DELLA CULTURA in sede di richiesta del *TAX CREDIT* relativi alle diverse opere prodotte.

Giuseppe ATTARDO PARRINELLO
Ragioniere Commercialista

Luigi ATTARDO PARRINELLO
Dottore Commercialista

Giovanni BEGHETTO
Dottore Commercialista

Franco BENVEGNU'
Dottore Commercialista

Of Counsel
Francesca MARZARO
Avvocato



Marcello Maria DE VITO
Avvocato - Dottore Commercialista

Stefano OMETTO
Consulente del lavoro

Roberta PIOTTO
Consulente aziendale

Of Counsel
Valeria ATTILI
Avvocato

In altre parole, nel conteggio del *TAX CREDIT* richiesto al MINISTERO DELLA CULTURA ha trovato residenza solo **l'importo contestato di € 2.478.692** (791.991 + 1.686.701).

È altresì il caso di evidenziare che la rendicontazione recante gli importi contestati riguarda solo **due delle trentotto** opere filmiche per le quali SIPARIO ha chiesto il *TAX CREDIT*.

Si tratta delle seguenti produzioni:

- ARTIC Justice - Stories from the movie - Stagione II per la quale si allega *sub 7* il relativo foglio di lavoro di rendicontazione del *TAX CREDIT*;
- Artic Justice (poi Friends) Stagione IV - per la quale si allega *sub 8* il relativo foglio di lavoro di rendicontazione del *TAX CREDIT*.

Dall'esame del foglio di lavoro denominato "*ARTIC Justice - Stories from the movie - Stagione II.xlsx*", allegato *sub 7*, può evincersi che in esso trova residenza la fattura contestata dall'A.d.E. n.**78** del **21-05-2019** dell'importo di **€ 791.991**.

La rendicontazione originaria che considerava tale fattura si concludeva con un ammontare di costi eleggibili per complessivi **€ 1.916.241** (colonna E del foglio di lavoro rigo 26).

Si precisa che le fatture e i documenti giustificativi dei costi evidenziati nel menzionato foglio di lavoro sono già stati prodotti al Ministero della Cultura e da quest'ultimo verificati in sede istruttoria.

Orbene, seguendo la tesi prospettata dal MINISTERO DELLA CULTURA, a mente della quale tale fattura costituisce causa ostativa alla concessione del *TAX CREDIT*, si espunge dalla rendicontazione il relativo costo. In tal modo si ottiene una differenza di costi eleggibili pari a € 791.991 (1.916.241 - 1.124.250). Atteso che all'epoca di cui si discute il *TAX CREDIT* ammontava al 30% dei costi eleggibili, il ***TAX CREDIT* liquidato senza tener conto dei costi contestati diminuisce** dell'importo di **€ 237.597** (30% * 791.991).

Analogo procedimento deve essere effettuato, *mutatis mutandis*, per la rendicontazione dell'opera Artic Justice (poi Friends) Stagione IV.

Dall'esame del foglio di lavoro denominato "*Artic Justice (poi Friends) Stagione IV.xlsx*", allegato *sub 8*, può evincersi che in esso trova residenza la fattura contestata dall'A.d.E. n.**85** del **14-10-2019** dell'importo di **€ 1.668.701**.

La rendicontazione originaria che considerava tale fattura si concludeva con un ammontare di costi eleggibili per complessivi **€ 3.732.964** (colonna E del foglio di lavoro rigo 39).

Anche in tal caso le fatture e i documenti giustificativi dei costi evidenziati nel menzionato foglio di lavoro sono già stati prodotti al Ministero della Cultura e da quest'ultimo verificati in sede istruttoria.

Orbene, seguendo la tesi prospettata dal MINISTERO DELLA CULTURA, a mente della quale tale fattura costituisce causa ostativa alla concessione del *TAX CREDIT*, si espunge dalla rendicontazione tale fattura.

Giuseppe ATTARDO PARRINELLO
Ragioniere Commercialista

Luigi ATTARDO PARRINELLO
Dottore Commercialista

Giovanni BEGHETTO
Dottore Commercialista

Franco BENVEGNU'
Dottore Commercialista

Of Counsel
Francesca MARZARO
Avvocato



Marcello Maria DE VITO
Avvocato - Dottore Commercialista

Stefano OMETTO
Consulente del lavoro

Roberta PIOTTO
Consulente aziendale

Of Counsel
Valeria ATTILI
Avvocato

In tal modo si ottiene una differenza di costi eleggibili pari a € 1.686.701 (3.732.964 - 2.046.263). Atteso che all'epoca di cui si discute il **TAX CREDIT** ammontava al 30% dei costi eleggibili, il **TAX CREDIT liquidato senza tener conto dei costi contestati diminuisce** dell'importo di **€ 506.010** (30% * 1.686.701).

Alla luce di quanto sopra evidenziato e prescindendo dall'esame del merito delle contestazioni operate dall'A.d.E., non è in discussione che le contestazioni riguardino **costi contestati** di soli **€ 2.478.692** (791.991 + 1.686.701) che hanno generato un **TAX CREDIT controverso** di **€ 743.607** (237.597 + 506.010).

Pertanto, a giudizio di chi scrive appare del tutto carente di supporto motivazionale l'operato del MINISTERO DELLA CULTURA che denega il riconoscimento di **TAX CREDIT** complessivo di **€ 66.314.524** a fronte di un **TAX CREDIT** controverso di soli **€ 743.607**.

Pertanto, privo di legittimità appare il diniego di accoglimento dell'istanza di revoca in autotutela, del provvedimento di revoca del **TAX CREDIT** per **€ 65.570.917** (66.314.524 - 743.607).

Nel rimanere a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza, mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

Avv. Marcello Maria De Vito